

OGGETTO: TACHIGRAFO PER VEICOLI LEGGERI – OBBLIGO PER I TRASPORTI INTERNAZIONALI DAL 01 LUGLIO 2026

PUNTO DELLA SITUAZIONE.-

Si ritiene utile effettuare, a poco meno di un mese dall'entrata in vigore **(01 luglio 2026)** dell'obbligo d'installazione ed di utilizzo del tachigrafo sui **veicoli di massa superiore a 2,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate** impiegati in operazioni di trasporto merci **internazionali e di cabotaggio**, un punto concreto della situazione.

L'obbligo è stato introdotto con il regolamento comunitario n.1054/2020 e la data della sua decorrenza (stabilita oltre cinque anni fa) non appare suscettibile di alcuna proroga.

La disposizione mira:

- da un lato, a limitare la concorrenza che i veicoli leggeri possono fare rispetto a quelli più grandi nei trasporti internazionali ed in quelli di cabotaggio in diversi paesi UE, imponendo anche ai primi di rispettare la normativa sui tempi massimi di guida, sulle interruzioni e sui necessari periodi (giornalieri e settimanali) di riposo;
- dall'altro a tutelare maggiormente la sicurezza stradale degli utenti, evitando che furgoni e veicoli leggeri possano essere condotti da autisti esausti e provati.

Rispetto alla mera disposizione del citato regolamento UE, non è stata emanata a livello comunitario altra disposizione, né amministrativa, né in risposta a diversi quesiti in materia.

L'Italia, dal canto suo, si è limitata ad emanare una circolare con cui ha inteso fornire le prime indicazioni operative in vista della scadenza del 01 luglio 2026.

La citata circolare chiarisce i seguenti punti:

- ambito di applicazione dell'estensione;
- obblighi di registrazione;
- regime misto nazionale/internazionale
- formazione dei conducenti e organizzazione dell'orario di lavoro.

Ambito di applicazione dell'estensione

Viene espressamente affermato che l'obbligo **non riguarda chi effettua trasporti nazionali** di merci in conto terzi o in conto proprio.

Per quanto riguarda il contro proprio in ambito internazionale, l'obbligo non si applica quando la guida non costituisce l'attività principale del conducente.

In ordine **agli obblighi** di registrazione, la circolare specifica che l'estensione dell'obbligo comporta la necessità che sui veicoli in questione **venga installato il tachigrafo intelligente di ultima generazione (G2V2)** e che il conducente utilizzi la propria carta tachigrafica.

Obblighi di registrazione

In merito alla **carta tachigrafica**, si suggerisce ai conducenti interessati di richiederla fin da ora alle Camere di Commercio dove sono residenti, specificando e/o dichiarando che sono in possesso di patente di guida di categoria B.

Quando si effettuano trasporti internazionali (per i quali giova ricordare che i veicoli leggeri in questione devono essere accompagnati da copia conforme della licenza comunitaria), la circolare del 16 aprile scorso specifica che *"il conducente sia sempre tenuto alle registrazioni sin dall'inizio del periodo di lavoro giornaliero del giorno in cui effettua il trasporto internazionale o di cabotaggio osservando altresì il rispetto del riposo settimanale"*.

Circa l'attraversamento della frontiera viene altresì chiarito che la *"seconda versione di tachigrafo intelligente registra automaticamente i dati inerenti all'attraversamento"*, per cui il conducente non è tenuto ad inserirli manualmente non appena attraversato il confine.

Da ultimo la nota ministeriale evidenzia che a regime i conducenti dovranno comunque dimostrare l'attività svolta nella giornata in corso e nei 56 precedenti. Detto obbligo è finalizzato a consentire una verifica puntuale sull'osservanza della normativa sociale, salvo che il conducente non sia mai stato tenuto, prima del 01 luglio 2026, al rispetto delle norme del regolamento 561/06 sugli stessi tempi massimi di guida ed il rispetto dei periodi minimi di pausa e riposo.

Regime misto

La circolare si occupa in particolare degli autisti che con i veicoli in esame (di massa superiore a 2,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate) effettuano sia trasporti nazionali, sia trasporti internazionali.

Dopo aver ribadito che *"sono soggetti agli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 solo durante l'esecuzione del trasporto internazionale o durante le operazioni di cabotaggio a questi ultimi collegati"* e che *"nelle tratte svolte esclusivamente in ambito nazionale, sia in conto terzi che in conto proprio, resta ferma l'esenzione dall'applicazione del Reg. (CE) n. 561/2006"*, la circolare chiarisce che durante i trasporti nazionali la registrazione delle attività del conducente potrà essere effettuata con la funzione **"out of scope"**, in modo analogo alle ipotesi in cui viene impiegato il veicolo in trasporti esenti dal regolamento (CE) n. 561/2006.

Per i conducenti che svolgono trasporti in regime misto viene infine precisato che questi devono garantire la continuità delle registrazioni per i 56 giorni precedenti al controllo. Al riguardo possiamo suggerire di documentare tale circostanza con la carta tachigrafica del conducente alla quale aggiungere il modulo delle assenze, nel quale evidenziare i periodi di guida in ambito nazionale degli autoveicoli non soggetti al regolamento n. 561/2006.

Formazione dei conducenti e organizzazione dell'orario di lavoro

Il Ministero sottolinea infine l'importanza che i conducenti in parola vengano adeguatamente formati, alla luce delle disposizioni in materia, anche perché verosimilmente non avendo ottenuto né la patente C né la CQC, risultano privi dei concetti base in materia di tempi di guida e di riposo. Questa **formazione** potrà essere svolta con il corso sul buon funzionamento del tachigrafo della durata di 8 ore, previsto dal DM 215/2016, con il quale l'impresa oltre ad adempiere agli obblighi formativi che le competono ex Reg. 165/2014, può evitare entro certi limiti la propria responsabilità oggettiva prevista dall'articolo 174, comma 14 del Codice della Strada.